

(A.C. 2032-B – Sezione 24)**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 40.***(Installazione di cavidotti per reti
di telecomunicazioni).*

1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1

senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni ».

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2032-B - Sezione 25)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 41.

*(Riassetto in materia di
telecomunicazioni).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:

a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;

d) il servizio universale;

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al

decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;

8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:

1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;

3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;

4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti con-

travvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;

5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Riassetto in materia di telecomunicazioni).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

41. 1. (ex 41. 1.) Lusetti, Gentiloni Silveri, Pasetto, Giachetti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: riassetto delle disposizioni fino a: del 7 marzo 2002 con le seguenti: recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE, e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, nonché per i conseguenti adattamenti delle disposizioni vigenti.

41. 2. (ex 41. 2.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega.

41. 3. (ex 41. 3) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di quelle aventi ad oggetto impianti per la radio-diffusione sonora e televisiva.

41. 4. (ex 41. 4.) Gentiloni Silveri, Giachetti, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

41. 11. (ex 41. 11.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine del numero.

41. 5. (ex 41. 5.) Panattoni, Duca, Raffaldini.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: anche con riferimento fino alla fine del numero.

41. 6. (ex 41. 6.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) garanzia di rispetto delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente così come previsto dalle disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

41. 7. (ex 41. 7.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

41. 8. (ex 41. 8.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la parola: uniforme con le seguenti: , nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti territoriali,

41. 9. (ex 41. 9.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

41. 10. (ex 41. 10.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Recepimento di direttive europee in materia di telecomunicazioni.

41. 12. (ex 41. 12.) Gentiloni Silveri, Lusetti, Giachetti, Pasetto.

(A.C. 2032-B – Sezione 26)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 42.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici).

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni

indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità ».

4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

42. 1. (ex 42. 1.) Iannuzzi, Realacci, Lu-setti.

(A.C. 2032-B – Sezione 27)**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 43.**

*(Ulteriori disposizioni per garantire
gli interventi nelle zone del Belice colpite
dal sisma del 1968).*

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3

milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2032-B – Sezione 28)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 44.**

(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere

pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione ».

(A.C. 2032-B – Sezione 29)

**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 45.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: « con esclusione » sono inserite le seguenti: « , terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, »;

b) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, la parola: « attraverso » è sostituita dalle seguenti: « a seguito di »;

c) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: « delle società dalle stesse controllate » sono aggiunte le seguenti: « o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali »;

d) al comma 2, lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso;

e) al comma 2, lettera *a)*, dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: « Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di

cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica »;

f) al comma 2, lettera *e)*, le parole: « strumentali funzionali all'effettuazione » sono sostituite dalle seguenti: « essenziali per l'effettuazione ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 45.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

45. 1. (ex 45. 1) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: Il bando di gara deve altresì assicurare fino alla fine della lettera.

45. 2. (ex 45. 2.) Duca, Pasetto, Adduce, De Luca, Raffaldini.

(A.C. 2032-B – Sezione 30)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto una proroga degli sgravi contributivi disposti dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nei limiti del 43 per cento per l'anno 2001 e per il solo armamento privato;

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 34, un innalzamento della

percentuale dello sgravio dal 43 all'80 per cento confermando, però, l'esclusione dal beneficio della flotta pubblica;

tale beneficio costituisce una misura di aiuto settoriale al costo del lavoro, che, per le sue finalità, deve essere applicato all'insieme delle imprese interessate;

come ben dimostrato dalla decisione della Commissione europea del 20 giugno 2001 sul caso Tirrenia, l'importo della compensazione percepita dalla flotta pubblica copre esclusivamente i maggiori oneri dovuti all'obbligo di garantire servizi tali da soddisfare il principio della continuità territoriale;

l'esclusione della flotta pubblica dal beneficio si pone, quindi, in palese contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, visto che le società di navigazione che percepiscono compensazioni dallo Stato operano in regime di piena concorrenza con gli armatori privati;

nessuna giustificazione di carattere finanziario può motivare l'esclusione in parola, dal momento che l'estensione dello sgravio alla flotta pubblica si tradurrebbe in una contestuale e pari riduzione della compensazione degli oneri derivanti dall'espletamento del servizio pubblico;

il descritto quadro normativo renderebbe meno conveniente per le casse dello Stato il previsto processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia,

impegna il Governo

ad individuare lo strumento normativo per estendere lo sgravio previsto dall'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla flotta pubblica.

9/2032-B/1. Bornacin, Romani, Duca.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi l'armamento di cabotaggio ha registrato la perdita di oltre 300.000 tonnellate di stazza;

la perdita di tonnellaggio è scaturita dalla mancata proroga dei benefici accordati con legge 28 dicembre 1999, n. 522, scaduti il 31 dicembre 2001 e solo parzialmente rinnovati per l'anno 2002 con legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

il fatto che nella finanziaria 2002 si preveda la riduzione di benefici in termini di sgravi contributivi dall'80 al 43 per cento costituisce una situazione di allarme che certamente, se non rettificata, comporterà la delocalizzazione delle navi e delle imprese in altri Stati membri dell'Unione europea;

con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo in Italia, dal 1999, tali servizi possono essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se iscritta in un registro internazionale; possono quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata da non poter competere e da obbligare le imprese di navigazione alla delocalizzazione;

il costo-equipaggio sotto bandiera italiana risulta ben più elevato rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord; in termini assoluti si tratta di un differenziale che raggiunge su base annua 3,8 milioni di euro per una nave traghetto e 1 milione di euro per una nave da carico, pari nelle due situazioni ad un costo italiano maggiore da due a quattro volte quello delle flotte concorrenti;

le navi in costruzione e in ordinazione nei cantieri nazionali ed esteri ammontano in totale a circa 200 unità per oltre 7,5 miliardi di euro in investimenti per circa sette-ottomila posti di lavoro;

molte di queste unità, in assenza di miglioramenti normativi sul cabotaggio

(sgravi contributivi e *tonnage tax*), verranno registrate come prima immatricolazione nei registri non italiani;

il settore della navigazione marittima è di fondamentale importanza per il sistema paese e pertanto necessita di particolare attenzione, come auspicato dalla Commissione delle Comunità europee per tutti gli Stati membri (relazione COM (2002)/203 definitivo del 24 aprile 2002), anche per le ricadute economiche ed occupazionali;

l'armamento di cabotaggio necessita di un quadro di riferimento normativo stabile onde poter improntare le proprie politiche commerciali su base duratura come fanno tutti gli altri concorrenti comunitari;

le misure per il cabotaggio non possono avere carattere di temporaneità;

impegna il Governo

ad allineare, attraverso una normativa strutturale, la competitività delle navi e delle imprese di navigazione italiane che operano in cabotaggio a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

ad individuare, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003, le risorse necessarie per estendere i benefici accordati alle navi iscritte nel registro internazionale anche alle navi che operano in servizi di cabotaggio marittimo;

ad introdurre in tempi rapidi la *tonnage tax* per le navi italiane che operano sui traffici internazionali e sul cabotaggio.

9/2032-B/2. Romani, Bornacin, Muratori, Duca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 del disegno di legge in esame, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario: nel caso di trasporto combinato e di merci pericolose gli aiuti

sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e la cosiddetta autostrada viaggiante (mezzi pensanti trasportati su appositi carri ferroviari) a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscano un accordo con le imprese di settore;

l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e, per quanto riguarda l'Italia, l'Unione europea le ha attribuito un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al sette per cento;

l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza;

il parere della IX Commissione trasporti sull'*addendum* n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato Spa evidenzia l'esigenza di dare immediata attuazione a misure concrete che favoriscano lo sviluppo delle autostrade viaggianti;

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge in esame.

9/2032-B/3. Meroi, Bornacin.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2032-B;

impegna il Governo

a disciplinare sollecitamente il trasferimento ai privati delle aree che hanno

cessato la funzione demaniale, determinando modalità tali da escludere sanatorie urbanistiche ed edilizie ed acquisendo all'erario il valore delle aree stesse nello stato originario.

9/2032-B/4. Foti, Butti.

La Camera,

vista la lettera *i*) dell'articolo 19 del disegno di legge n. 2032-B, così come modificato durante l'*iter* parlamentare;

rilevata la funzione strategica del collegamento Gioia del Colle-Santeramo-Altamura-Matera, per rendere interattive le relazioni industriali del distretto del Salotto;

impegna il Governo

affinché le opere indicate nella sopra citata lettera *i*) dell'articolo 19 del disegno di legge siano realizzate contemporaneamente, dando priorità al collegamento fra le città di Gioia del Colle, Santeramo, Altamura e Matera, così come indicato nelle intese stipulate fra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Governo e come, per altro, stabilito nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001, che descrive il collegamento fra il Pollino e la Murgia barese.

9/2032-B/5. Blasi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame prevede una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

in particolare, si ritiene essenziale una chiarificazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera *z*), che modifica l'articolo 33 della citata legge n. 109 del 1994,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle predette disposizioni, a far sì che alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 33,

comma 1, della legge n. 109 del 1994, come modificato dal disegno di legge in esame, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'articolo 4 della direttiva 93/37/CEE, si applichi il disposto del comma 3 del citato articolo 33 soltanto nei casi in cui le specifiche forme di controllo ivi richiamate siano espressamente previste dalla disciplina legislativa che, in via generale, ne regola l'inquadramento istituzionale e le relative funzioni.

9/2032-B/6. Armani, Stradella.

La Camera,

premesso che:

il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, regola l'edificabilità vicino alle acque pubbliche;

tale provvedimento non è più attuale perché le acque pubbliche all'inizio del secolo erano limitate, così come il livello di pianificazione era assai modesto e, quindi, un divieto generalizzato aveva una sua logica e la sua applicazione era giustificata;

oggi con il regime pubblico di tutte le acque si ravvede la necessità di ridurre la portata del divieto in oggetto in quanto contrasta con la possibilità di pianificazione delle amministrazioni che meglio sono in grado di disciplinare gli interventi sulle zone limitrofe alle acque pubbliche, in particolare nei centri edificati;

è essenziale perseguire lo scopo di consentire le più opportune soluzioni morfologiche e di continuità architettonica, nel rispetto dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici locali;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi idonei a modificare l'articolo 96, lettera *f*), del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie, di

cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, affinché il divieto in oggetto non trovi applicazione all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

9/2032-B/7. Verro, Lupi.

La Camera,

premessi che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri circa un anno fa, alla inaugurazione della Fiera del Levante di Bari, annunciò che rientrava tra le priorità del Governo la realizzazione del completamento della superstrada Potenza-Bari;

successivamente in diverse occasioni, anche nei consueti annunci pubblicitari televisivi, il medesimo Presidente confermava la volontà del Governo di dare priorità assoluta alla realizzazione della predetta arteria;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Pietro Lunardi, in ossequio alla volontà espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in incontri tenuti in Puglia e Basilicata ha conclamato l'assoluta priorità della realizzazione dell'itinerario superstradale Bari-Potenza, già realizzato al 60 per cento;

il Sottosegretario alle infrastrutture, Guido Viceconte, attraverso comunicati stampa, comunicazione alle istituzioni e informazione in pubblici convegni, ha assunto l'impegno di finanziare il completamento della Potenza-Bari, indicando anche il tracciato « via Tolve »;

l'opera rientra nelle promesse che l'attuale maggioranza di governo ha fatto agli elettori lucani e pugliesi nel corso delle elezioni politiche e successivamente attraverso i propri rappresentanti politici;

la realizzazione della citata superstrada è compresa nell'elenco delle opere di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001;

siccome in tale elenco sono incluse opere per circa 240 mila miliardi di vecchie lire per un programma valido per i prossimi 20 anni e, di conseguenza, è indispensabile indicare la predetta arteria tra le priorità;

non si è provveduto nel disegno di legge in esame, né nella citata delibera CIPE, né nel decreto legislativo emanato in attuazione della legge obiettivo, ad individuare la predetta arteria come prioritaria;

si ritiene che il completamento dell'itinerario Bari-Potenza con il già realizzato completamento verso Salerno (autostrada A3) rappresenti un'occasione di comunicazione intermodale fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno in quanto rapido collegamento tra l'Adriatico ed il Tirreno con la derivazione, lungo la Bradanica, anche verso lo Jonio;

la realizzazione della più volte citata superstrada ben si inquadra nella rete che l'ANAS sta completando nel comprensorio (Bradanaica, Jonica, Saurina, transcollinare Foggia-Maratea, Bari-Matera-Pollino) per la quale pure si rendono necessari interventi finanziari secondo le priorità concordate tra Governo centrale e governo regionale della Basilicata;

impegna il Governo

a ritenere prioritaria la realizzazione del completamento della superstrada Bari-Potenza e a provvedere pertanto al finanziamento nel corso del 2002, anche in occasione della prossima finanziaria.

9/2032-B/9. Molinari

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;

premessi che:

all'articolo 2, il Senato ha deciso di sopprimere il comma 8 del testo originariamente approvato dalla Camera;

è indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire interventi a sostegno delle Forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata,

a tal fine, è essenziale che si possano attivare tutte le soluzioni possibili in materia;

impegna il Governo

a garantire, in tempi estremamente ravvicinati, l'adozione di idonei provvedimenti che consentano la localizzazione, individuazione ed eventuale realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, al fine di rendere meno disagiata la mobilità del personale delle Forze dell'ordine o dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando ciò sia necessario per la lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;

a fare in modo che vengano utilizzate, per gli scopi predetti, tutte le risorse finanziarie disponibili, che risultano attualmente impegnate e stanziare ma, al momento, non ancora attivate.

9/2032-B/**10**. Stradella, Antonio Leone, Armani, Vigni, Iannuzzi, Ascierio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame modifica in più punti la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, sostanzialmente semplificando le procedure per la realizzazione di opere pubbliche e che le modifiche comporteranno l'adeguamento della normativa regolamentare derivata, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

in materia di collaudi l'articolo 188, comma 2, del citato decreto n. 554 prevede un regime preferenziale per gli iscritti agli albi di ingegneria ed architettura, in relazione ai requisiti per lo svol-

gimento dell'incarico di collaudo, mentre viceversa nella normazione più recente si fa riferimento alle « professioni tecniche competenti », senza menzione dei singoli ordini, prova ne sia che il recente adeguamento degli onorari di progettazione degli ingegneri e degli architetti (decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001) è stato esteso *in toto* a tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994;

impegna il Governo

in sede di adeguamento regolamentare alle nuove disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a modificare l'articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel senso di fare riferimento per i requisiti abilitanti al collaudo alle « professioni tecniche competenti, secondo i relativi ordini professionali, in materia di lavori pubblici ».

9/2032-B/**11**. Marras, Arnoldi, Osvaldo Napoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;

il comma 3 del citato articolo 11 dispone espressamente che « il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio »;

tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Aula al Senato, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta delle parole « e trasporti pubblici locali », la quale è riferibile correttamente al conte-

nuto del comma 3 che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporto pubblico locale ferroviario;

l'intenzione dei proponenti e dell'Aula era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11;

la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata,

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge in esame e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999. Ciò appare confermato da una serie di ragioni: in primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative; in secondo luogo, il richiamo al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma, là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.

* 9/2032-B/12. Raffaldini, Duca, Mazza-rello.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti » contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;

che il terzo comma del citato articolo 11 dispone espressamente che « Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle Regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio »;

che tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Assemblea, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta « e trasporti pubblici locali », la quale è riferibile correttamente al contenuto del 3° comma che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporti pubblici locali ferroviari;

che l'intenzione dei proponenti e dell'Assemblea era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del richiamato 3° comma dell'articolo 11;

che la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata;

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:

l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999;

ciò appare confermato da una serie di ragioni. In primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative. In secondo luogo il richiamo al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.

* 9/2032-B/33. Pasetto, Lusetti, Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002, che ha istituito le società Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a. ha creato molte preoccupazioni per le sorti del patrimonio culturale del nostro paese;

la Corte dei conti, durante l'audizione informale presso le Commissioni riunite V e VI della Camera del 7 maggio 2002, ha manifestato un parere sostanzialmente negativo sul meccanismo di trasferibilità delle azioni dalla Patrimonio s.p.a. alla Infrastrutture s.p.a., esponendo di fatto il patrimonio immobiliare dello Stato ai rischi connessi alle operazioni di mercato: lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso perplessità sul contenuto del provvedimento;

anche l'opinione pubblica e le associazioni che hanno tra le proprie finalità istitutive la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico del nostro Paese hanno rivolto un appello al Governo per

garantire che lo strumento predisposto col decreto-legge n. 63 del 2002 non comporti il rischio di depauperamento del patrimonio culturale più importante del mondo,

impegna il Governo

a garantire che, al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. di cui all'articolo 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, rimangano inalienabili i beni di cui all'articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo 1 del decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche;

a effettuare il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso;

a dare assicurazione che, qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comu-

nitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorra l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

a garantire che, prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato SpA, l'elenco di questi debba essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-regioni-enti locali, che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione;

a riconoscere a tutti i soggetti pubblici il diritto di prelazione sull'eventuale alienazione.

9/2032-B/**13**. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame, recante realizzazione di opere di interesse locale, contiene una serie di interventi di varia natura;

si ritiene indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire la realizzazione di altre importanti opere che, sia pur non inserite nel citato articolo 19, risultano di assoluta priorità ed emergenza;

a tal fine, è essenziale che non si proceda ad interventi discriminatori per alcune zone del territorio, rispetto alle altre aree che risultano coinvolte dagli interventi di cui al citato articolo 19,

impegna il Governo

a garantire, mediante appositi atti amministrativi o, eventualmente, attraverso specifiche previsioni da inserire nella legge

finanziaria per il 2003, la destinazione di congrui stanziamenti alle seguenti iniziative:

a) interventi sulla strada statale n. 131 per la realizzazione della « variante di Sanluri »-svincolo del bivio Villa Santa e della circonvallazione di Sanluri;

b) progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento viario tra il casello autostradale di Lavagna ed i comuni di Lavagna e di Chiavari, mediante la costruzione di un ponte sul fiume Entella;

c) ammodernamento dello svincolo autostradale di Milazzo ed eliminazione dell'innesto con la strada statale n. 113;

d) interventi sulla strada statale n. 10 « Padana inferiore » per la realizzazione della tangenziale al centro abitato di Quattordio;

e) realizzazione della circonvallazione di Nardò, da attribuire all'amministrazione provinciale di Lecce;

f) realizzazione dei sovrappassi nel tratto Alessandria-Valmadonna lungo la linea ferroviaria Alessandria-Mortara;

g) realizzazione della circonvallazione ad est del centro storico del comune di Merate e realizzazione nel comune di Calco di sottopassi per il collegamento tra Arlate e Calco e all'uscita del cimitero di Calco;

h) lavori di completamento ed adeguamento della strada « Cantone »-strada di collegamento alla superstrada Benevento-Caianello nel comune di San Lupo (Benevento);

i) progettazione e realizzazione di opere di miglioramento della strada provinciale n. 225 della Fontana buona in località Terrarossa, nel comune di Mocnesi;

l) interventi di ampliamento e adeguamento della strada provinciale Cervino-Durazzano-S.Agata dei Goti in provincia di Caserta;

m) realizzazione della strada di collegamento SS n. 93 nella zona Rionero in Vulture-Torre degli Emrinci-superstrada Potenza-Melfi;

n) realizzazione delle circonvallazioni di Sangano sulla strada statale n. 589 dei laghi di Avigliana (Torino).

9/2032-B/**14**. Antonio Barbieri, Stradella, Lupi, Dell'Anna, Germanà, Pinto, Mondello, Osvaldo Napoli, Paolo Russo, Maione, Verro, Lenna, Paroli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, considerata la rilevanza delle società di attestazione;

premesso che l'articolo 7 del disegno di legge in esame contiene una disciplina di tali società,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché:

lo svolgimento dell'attività di attestazione possa avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione sia altri compiti relativamente alla medesima impresa;

i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta siano autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere

sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa.

9/2032-B/**15**. Mondello.

La Camera,

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria la costruzione della tratta autostradale Livorno-Civitavecchia.

9/2032-B/**16**. Lupi, Stradella, Dell'Anna, Germanà.

La Camera,

premesso che:

dalla linea Salerno-Battipaglia-Sicignano-Potenza-Metaponto-Taranto si diparte la tratta ferroviaria Sicignano degli Aburni (SA)-Lagonegro(PZ)-Cosenza;

la linea Sicignano deli Alburni-Lagonegro, che è binario unico ed è attrezzata con armamento pesante, è stata gestita dalle Ferrovie dello Stato fino al marzo 1987 e da quella data il servizio ferroviario è stato sospeso a seguito dell'inizio dei lavori di elettrificazione della tratta Battipaglia-Sicignano-Potenza-Taranto;

il ripristino della linea non solo fungerebbe da volano per l'economia locale, ma integrerebbe quest'area interna a scarsa vocazione industriale con i mercati del Nord Italia ed europei, attraverso il collegamento al porto di Salerno e al costruendo aeroporto di Pontecagnano;

questa infrastruttura andrebbe anche ad integrarsi con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui sono note le difficoltà a rispondere alle richieste di mobilità;

la ferrovia attraversa, inoltre, senza soluzione di continuità, una vastissima area protetta che include i tre parchi nazionali Cilento-Vallo di Diano (SA), Val D'Agri-Lagonegrese (PZ) e Pollino (CZ);